

STATUTO DELLA "FONDAZIONE GENOA 1893"

Art. 1

COSTITUZIONE DELLA FONDAZIONE

E' costituita la "Fondazione GENOA 1893" con sede a Genova.

Art. 2

FONDATORE – SOTTOSCRITTORI

E' fondatore la società "Enrico Preziosi S.r.l.". Gli altri soggetti che abbiano erogato attraverso il Comitato di raccolta "Fondazione Genoa 1893", ovvero che successivamente eroghino, contributi a favore dell'Ente, assumono la qualifica di Sottoscrittori, secondo le diverse categorie previste nello Statuto, alle quali competono le prerogative rispettivamente stabilite nel medesimo.

Art. 3

SCOPI DELLA FONDAZIONE

La Fondazione non ha fine di lucro.

Essa, quale ente esponenziale degli interessi diffusi dei sostenitori del Genoa e della comunità genovese, ha lo scopo di:

- a) promuovere tra le nuove generazioni la crescita delle comunità dei sostenitori del Genoa e l'identificazione nei valori della sua tradizione sportiva e socio culturale;
- b) curare la raccolta di documentazione e materiali e promuovere ricerche sulla storia del Genoa, anche nel contesto della storia della città di Genova e di quella del gioco del calcio in Italia, perseguendone la divulgazione anche mediante l'allestimento e la gestione di una struttura espositiva permanente;
- c) promuovere nel mondo giovanile ligure e presso le categorie svantaggiate o disagiate iniziative e strumenti di educazione dell'interesse e della partecipazione al calcio – come spettacolo, come pratica e come momento di aggregazione sociale e di promozione della condizione giovanile – secondo valori di sportività, lealtà e civiltà;
- d) promuovere la pratica del calcio giovanile e dilettantistico in Liguria e in particolare la ricerca e la formazione, sportiva ed educativa, di giovani talenti;
- e) promuovere iniziative di studio e di proposta riformatrice dell'ordinamento sportivo italiano, con particolare riguardo a quello del calcio;
- f) collaborare con il Genoa-Società, quale entità esponenziale degli interessi diffusi della comunità genovese e dei sostenitori del Genoa, assistere e sostenere detta Società, mantenendo una costante informazione sull'attività e sulla gestione di questa, e favorendone la crescita sportiva.

La Fondazione potrà anche svolgere, in modo non prevalente, attività commerciali e finanziarie ritenute necessarie o utili al fine di conseguire gli scopi.

In particolare la Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi, sia direttamente sia con contributi, prestazioni, donazioni in denaro o in natura a favore di soggetti ed Enti.

La Fondazione perseguirà i propri scopi nell'ambito territoriale della Regione Liguria.

Art. 4 PATRIMONIO

4.1. Per il perseguimento dei fini statutari della Fondazione e per garantirne il funzionamento, il patrimonio viene assicurato dal Fondatore come indicato nell'atto costitutivo. Ulteriori contribuzioni a favore della Fondazione potranno pervenire da parte di terzi anche tramite il Comitato di raccolta "Fondazione Genoa 1893", secondo quanto stabilito in appresso.

Il patrimonio della Fondazione potrà venire impiegato in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, in altri valori mobiliari ovvero in beni immobili.

4.2 Esso potrà altresì essere aumentato e alimentato da parte del Fondatore e/o da chi abbia interesse al sovvenzionamento della Fondazione con donazioni, lasciti testamentari, erogazioni, oblazioni, elargizioni e contributi, a qualsiasi titolo effettuati, in denaro, beni immobili e mobili, diritti reali sui medesimi, marchi, brevetti, diritti di sfruttamento di opere dell'ingegno, a qualsiasi titolo, da parte di enti pubblici e privati, da persone fisiche e da imprese, semprechè espressamente destinati ad incrementarne il patrimonio o in genere fornire risorse per il raggiungimento dei fini previsti dai fondatori.

4.3 In particolare, in occasione della sottoscrizione di abbonamenti annuali per assistere alle partite di campionato del Genoa-Società, coloro che intendano sostenere l'attività della Fondazione potranno procedere al versamento facoltativo di un contributo in favore di quest'ultima in misura pari al 7% (sette per cento) dell'importo dell'abbonamento sottoscritto. Tale elargizione attribuirà all'abbonato la qualifica di Abbonato Sottoscrittore, e il versamento del contributo in occasione della sottoscrizione degli abbonamenti per tutti i campionati intercorrenti tra l'ultima elezione dei membri del Consiglio di Indirizzo e quella alla quale occorre procedere lo abiliterà all'espressione del voto per la nomina di membri del Consiglio di Indirizzo della Fondazione secondo quanto previsto dal successivo art. 7.3 del presente statuto.

4.4 Ulteriori dotazioni della Fondazione potranno pervenire, anche attraverso il Comitato di raccolta "Fondazione Genoa 1893", mediante successive campagne di sottoscrizione, da parte di persone fisiche, Genoa clubs, associazioni, società ed enti di qualsiasi tipo che siano interessati a sostenere il perseguimento degli scopi della Fondazione. A coloro che abbiano eseguito tali contribuzioni attraverso il Comitato di Raccolta "Fondazione Genoa 1893" prima della costituzione della Fondazione o le eseguano successivamente, per gli importi minimi, e nei tempi e secondo le modalità stabilite dal suddetto Comitato di Raccolta, e che saranno stabilite dal Consiglio di Reggenza ai sensi dell'art. 12.1 lett. m) del presente Statuto, sarà attribuita la qualifica di Sottoscrittori, ed essi parteciperanno alla nomina di membri del Consiglio di Indirizzo secondo quanto indicato nel successivo art. 7.4 del presente statuto.

4.5 Le imprese che effettuino contribuzioni alla Fondazione direttamente o tramite il Comitato, ai sensi dell'art. 4.4 che precede, in misura almeno pari all'importo annualmente stabilito dal Consiglio di Reggenza, avranno diritto alla pubblicizzazione di tale partecipazione di sostegno nell'Albo delle imprese sostenitrici della Fondazione.

4.6 Per l'adempimento dei suoi compiti la Fondazione dispone, oltre che del suo patrimonio e delle relative rendite, di ogni eventuale oblazione, elargizione, contributo proveniente da terzi, destinati all'attuazione degli scopi statutari, nonché da specifiche iniziative di sponsorizzazione e dai proventi di altre iniziative specifiche della Fondazione.

Art. 5 ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio di Reggenza il bilancio che sarà sottoposto all'approvazione del Consiglio di Indirizzo entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio di riferimento.

Il bilancio sarà redatto in conformità alle norme vigenti secondo le modalità stabilite dal Codice Civile per le società per azioni, salve le specifiche modalità imposte dalla natura e dall'operatività della Fondazione.

Gli utili e gli avanzi di gestione emergenti dal bilancio dovranno essere obbligatoriamente destinati, anche mediante accrescimento del patrimonio dedicato agli scopi della Fondazione, per la realizzazione delle attività istituzionali della stessa o di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 6 ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Indirizzo
- il Consiglio di Reggenza
- i Reggenti della Fondazione
- il Collegio dei Revisori dei Conti
-

Art. 7 CONSIGLIO DI INDIRIZZO

7.1 Il Consiglio di Indirizzo è composto da un numero di componenti con diritto di voto variabile da sei a venti, in funzione di quanto previsto nei successivi artt. 7.2 e ss., che dovranno essere di notoria appartenenza alla comunità dei sostenitori del Genoa e che saranno nominati secondo quanto in appresso stabilito.

I Consiglieri durano in carica fino al 31 dicembre del terzo anno solare successivo a quello nel quale si sono svolte le elezioni di cui ai successivi articoli 7.4 e 7.5 e possono essere confermati.

7.2 Sei membri sono nominati dal soggetto o dai soggetti titolari di partecipazioni che complessivamente attribuiscono il controllo del Genoa-Società. Tale diritto è escluso qualora il soggetto titolare di una partecipazione di controllo sia la Fondazione.

Un membro è nominato dal Comune di Genova, uno dalla Provincia di Genova e uno dalla Regione Liguria.

Qualora il controllo del Genoa-Società non faccia più capo alla Enrico Preziosi s.r.l. e non faccia capo a Enrico Preziosi, quest'ultimo avrà diritto di nominare un membro del Consiglio di Indirizzo.

7.3 Gli Abbonati Sottoscrittori di cui al precedente art. 4.3 nomineranno quattro membri del Consiglio di Indirizzo mediante voto elettronico e con il metodo del voto di lista. Ciascun Abbonato Sottoscrittore potrà a tal fine esprimere un solo voto, senza distinzione tra gli ordini di posto a cui gli abbonamenti si riferiscono.

Ciascuna lista presentata dagli Abbonati Sottoscrittori ai sensi del successivo art. 16, la quale abbia ottenuto un numero di voti insufficiente per eleggere un membro del Consiglio di Indirizzo, ma superiore al 4% dei voti complessivamente espressi dagli

Abbonati Sottoscrittori, esprimerà, nella persona del primo indicato in lista, un membro del Consiglio di Indirizzo che potrà partecipare alle riunioni di quest'ultimo senza diritto di voto. 7.4 I Sottoscrittori che abbiano partecipato, in qualsiasi misura, alla dotazione della Fondazione in occasione della prima o di successive campagne di sottoscrizione, e che siano muniti del relativo documento di legittimazione rilasciato dalla Fondazione, avranno diritto -anche qualora la loro sottoscrizione inerisca a un rapporto di sponsorizzazione con la Fondazione- a partecipare alla nomina, mediante voto elettronico e con il metodo del voto di lista proporzionale all'entità delle contribuzioni da ciascuno effettuate, di un numero variabile di membri da due a sei in funzione dell'ammontare complessivo del gettito delle contribuzioni da essi erogate, anche a seguito di successive campagne di sottoscrizione, secondo i seguenti scaglioni: due membri in caso di gettito complessivo fino a € 150.000,00; tre membri in caso di gettito complessivo tra € 150.000,01 e € 200.000,00; quattro membri in caso di gettito complessivo tra € 200.000,01 e € 300.000,00; cinque membri in caso di gettito complessivo tra € 300.000,01 e € 500.000,00; sei membri in caso di gettito complessivo superiore a € 500.000,00.

Ciascuna lista presentata dai Sottoscrittori ai sensi del successivo art. 16, la quale abbia ottenuto un numero di voti insufficiente per eleggere un membro del Consiglio di Indirizzo, ma superiore al 4% dei voti complessivamente espressi dai Sottoscrittori, esprimerà, nella persona del primo indicato in lista, un membro del Consiglio di Indirizzo che potrà partecipare alle riunioni di quest'ultimo senza diritto di voto.

7.5 In caso di successive campagne di sottoscrizione il voto sarà esercitato dai Sottoscrittori in rapporto all'entità delle contribuzioni erogate, considerando l'ammontare complessivo del gettito derivante da tutte le campagne di raccolta che si succederanno.

Il Collegio dei Revisori stabilirà criteri di omogeneizzazione del peso del voto tra gli importi conferiti nell'ambito delle diverse campagne di sottoscrizione, tenendo conto del mutato potere di acquisto della moneta, ma salvaguardando l'esigenza di semplicità di calcolo dei risultati del voto.

7.6 Il diritto di voto per la nomina dei membri del Consiglio di Indirizzo di cui al precedente art. 7.4 non compete in ogni caso ai soggetti titolari di partecipazioni di controllo del Genoa-Società.

7.7 Qualora uno, o più, degli aventi diritto non possa o non voglia nominare uno o più dei membri del Consiglio di Indirizzo, l'integrità dell'intero Consiglio non verrà pregiudicata, salva la successiva integrazione in corso di mandato.

7.8 Il conseguimento, da parte del medesimo soggetto, della qualifica di Abbonato-Sottoscrittore e di Sottoscrittore legittimerà all'esercizio del voto sia ai sensi dell'art. 7.3 che dell'art. 7.4.

7.9 Qualora uno o più membri del Consiglio come sopra nominati cessassero dall'incarico in corso di mandato si procederà come segue:

a) in caso di cessazione di membri designati dall'azionista di controllo del Genoa-Società ovvero dagli Enti territoriali, i successori saranno scelti dai soggetti che li avevano rispettivamente nominati;

b) in caso di cessazione di membri nominati dagli Abbonati Sottoscrittori, ovvero dai Sottoscrittori, subentrerà il primo dei non eletti nella lista nell'ambito della quale era stato eletto il Consigliere che è mancato e, qualora questo non possa o non voglia accettare la carica, subentreranno, in ordine successivo, gli altri candidati che non erano stati eletti.

Nel caso in cui la designazione di cui alla precedente lettera a) e la successione di cui alla precedente lettera b) non possano avvenire o non avvengano entro trenta giorni dalla cessazione, i membri del Consiglio di Indirizzo eletti dalla categoria che aveva nominato il

Consigliere cessato provvederanno alla cooptazione del Consigliere mancante.

Qualora i Consiglieri rimasti in carica non provvedano ad effettuare la cooptazione nei casi contemplati dal presente articolo entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione del Consigliere da sostituire, provvederà alla nomina il Presidente del Consiglio di Indirizzo.

7.10 In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di tutti i membri del Consiglio di Indirizzo i nuovi Consiglieri saranno nominati secondo le modalità e i criteri di cui ai precedenti punti del presente art. 7.

7.11 I diritti di voto dei Sottoscrittori non sono trasferibili per atto tra vivi. Alla morte del titolare tali diritti si trasferiscono ai soggetti che egli abbia designato con comunicazione datata, sottoscritta e scritta interamente di suo pugno, ovvero all'erede o agli eredi legittimi o testamentari di quest'ultimo. Qualora i designati o gli eredi siano più di uno, al fine di poter esercitare il diritto di voto avranno l'onere di nominare un rappresentante comune, così come in ogni caso di contitolarità dei diritti di voto dei Sottoscrittori.

7.12 La carica di Consigliere di Indirizzo è gratuita.

Art. 8

POTERI DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO

Il Consiglio di Indirizzo ha i seguenti poteri:

- a) approva il bilancio della Fondazione;
- b) determina -annualmente entro il mese di novembre, ovvero, quando se ne ravvisi la necessità, integra o modifica- le linee programmatiche della Fondazione indicando le priorità e gli obiettivi da perseguire e procede alla verifica dei risultati conseguiti;
- c) provvede alla nomina di tre membri del Consiglio di Reggenza, in conformità a quanto precisato nel successivo art. 10.6;
- d) provvede alla nomina del Collegio dei Revisori dei Conti;
- e) delibera in merito alle designazioni di competenza della Fondazione in seno agli Organi del Genoa-Società, provvedendovi, ove i membri dell'organo da nominare siano più di uno, mediante voto di lista;
- f) delibera, con le maggioranze qualificate di cui all'art. 10.4 le modifiche dello Statuto, la trasformazione e la fusione, anche eterogenea della Fondazione;
- g) delibera, con le maggioranze qualificate di cui all'art. 10.4, lo scioglimento dell'Ente e circa la devoluzione del patrimonio residuo della Fondazione.

Art. 9

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO

Il Consiglio di Indirizzo sceglierà tra i componenti designati ai sensi del precedente art. 7.2 un Presidente ed un Vice Presidente, i quali dureranno in carica per tre esercizi e potranno essere confermati.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Indirizzo, verifica la regolarità della sua costituzione, accerta l'identità degli intervenuti e la loro legittimazione, regola lo svolgimento dei lavori della riunione, attesta il risultato delle votazioni e forma, con l'eventuale assistenza di un Segretario, il verbale della riunione.

Il vice Presidente esercita le attribuzioni del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

In caso di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica del Presidente e/o del Vice Presidente, il Consiglio di Indirizzo sceglierà tra i suoi componenti il Presidente e/o un Vice Presidente i quali dureranno in carica fino alla data di scadenza del mandato del

Consiglio di Indirizzo.

Art. 10
ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO

10.1 Il Consiglio di Indirizzo si riunisce almeno una volta all'anno ed è convocato a mezzo raccomandata a/r, fax o con altri mezzi anche elettronici idonei a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento dell'avviso dal Presidente del Consiglio di Indirizzo con almeno 10 (dieci) giorni di preavviso.

In caso di urgenza la convocazione può essere comunicata con un preavviso di almeno tre giorni rispetto alla data fissata per l'adunanza.

L'avviso di convocazione deve contenere il luogo, il giorno e l'ora della riunione e l'elenco delle materie all'ordine del giorno. La convocazione potrà altresì contenere l'indicazione di una seconda convocazione dell'adunanza.

10.2 Il Consiglio dovrà inoltre essere convocato, con le medesime modalità e nei medesimi termini, ogniqualvolta ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti, compresi quelli non aventi diritto di voto ai sensi dei precedenti artt. 7.3 e 7.4.

10.3 Il Consiglio si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza dei due terzi dei suoi membri, compresi quelli non aventi diritto di voto ai sensi dei precedenti artt. 7.3 e 7.4; in seconda convocazione la riunione è comunque valida con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica, compresi quelli non aventi diritto di voto ai sensi del precedente art. 7.4. Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, quello del Vice Presidente.

10.4 Le deliberazioni concernenti le modificazioni dello Statuto devono essere approvate con la maggioranza dei due terzi dei membri del Consiglio di Indirizzo e la maggioranza dei membri che siano stati nominati da ciascuna categoria di aventi diritto, quelle concernenti la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell'Ente e la devoluzione del patrimonio residuo devono essere approvate con la maggioranza dei quattro quinti dei membri del Consiglio di Indirizzo e la maggioranza dei membri che siano stati nominati da ciascuna categoria di aventi diritto. .

10.5 I membri del Consiglio di Indirizzo nominati dall'azionista di controllo del Genoa-Società non hanno voto per la designazione del membro del Collegio Sindacale del Genoa-Società che compete alla Fondazione.

10.6 Le delibere aventi ad oggetto le nomine dei tre membri del Consiglio di Reggenza ai sensi dell'art. 8 lett. c) e quelle aventi ad oggetto la designazione dei membri del Consiglio di Amministrazione del Genoa-Società di competenza della Fondazione, saranno adottate con le maggioranze di cui all'art. 10.3, ma con il correttivo della riduzione da 1 a 0,4 del peso del voto che verrà esercitato da ciascun membro del Consiglio di Indirizzo nominato dall'azionista di controllo del Genoa-Società.

10.7 Alle riunioni del Consiglio di Indirizzo devono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto ma con facoltà di partecipare alla discussione, i membri del Consiglio di Reggenza e del Collegio dei Revisori dei Conti.

10.8 Il Consiglio di Indirizzo si raduna presso la sede o anche altrove, purchè a Genova.

10.9 Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica, nonchè i membri del Consiglio di Reggenza e del Collegio dei Revisori.

10.10 Le deliberazioni del Consiglio di Indirizzo devono constare da verbale trascritto in apposito Libro delle Adunanze del Consiglio di Indirizzo, sottoscritto dal Presidente

dell'adunanza e dal Segretario o da Notaio nei casi in cui la sua presenza sia richiesta dalla legge.

Art. 11

CONSIGLIO DI REGGENZA

11.1 Il Consiglio di Reggenza è composto da cinque membri, di cui due nominati dal soggetto o dai soggetti titolari di partecipazioni che complessivamente attribuiscano il controllo del Genoa-Società, e tre nominati dal Consiglio di Indirizzo ai sensi dei precedenti artt. 8 e 10.

11.2 I Consiglieri di Reggenza dovranno essere di notoria appartenenza alla comunità dei sostenitori del Genoa.

11.3 I due componenti designati dal soggetto o dai soggetti titolari di partecipazioni che complessivamente attribuiscano il controllo del Genoa-Società assumeranno la carica di Reggenti e ad essi spetteranno le funzioni di coordinamento, organizzazione e rappresentanza indicati nel successivo art. 14

11.4 I componenti il Consiglio di Reggenza durano in carica tre esercizi e possono essere confermati.

11.5 La carica di Consigliere di Reggenza è incompatibile con quella di Consigliere di Indirizzo.

11.6 La carica è gratuita, salvo il rimborso delle spese.

11.7 Nel caso in cui la Fondazione divenga titolare di una partecipazione di controllo del Genoa-Società e per il tempo in cui la mantenga –così come nel caso, e per il tempo, in cui non sia identificabile una situazione di controllo del Genoa-Società, e nel caso in cui il titolare o i titolari di partecipazioni di controllo non abbiano provveduto alla nomina dei Consiglieri di Reggenza riservati alla loro designazione- i due membri mancanti del Consiglio di Reggenza saranno nominati dal Consiglio di Indirizzo, con conferimento agli stessi della qualità e dei poteri di Reggenti ai sensi dell'art. 14.

Art. 12

POTERI DEL CONSIGLIO DI REGGENZA

12.1 Il Consiglio di Reggenza ha tutti i poteri per l'amministrazione della Fondazione, tanto in via ordinaria che straordinaria e per la gestione delle entrate ordinarie e straordinarie, ad eccezione di quelli specificamente attribuiti dal presente statuto al Consiglio di Indirizzo e ai Reggenti. Provvederà al miglior investimento sia del patrimonio iniziale che di quello che a qualsiasi titolo perverrà alla Fondazione nel modo ritenuto più conveniente, secondo le linee programmatiche indicate dal Consiglio di Indirizzo, delle cui deliberazioni curerà la corretta ed integrale esecuzione.

Il Consiglio di Reggenza, in particolare:

- a) elabora la proposta delle linee programmatiche degli interventi e della gestione patrimoniale della Fondazione da sottoporre annualmente all'approvazione del Consiglio di Indirizzo;
- b) predispone il bilancio da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Indirizzo;
- c) definisce, nell'ambito delle linee programmatiche determinate dal Consiglio di Indirizzo, le attività da esplicarsi dalla Fondazione per l'attuazione dei suoi scopi statutari;
- d) cura l'attuazione delle delibere assunte ai sensi della precedente lettera c);
- e) delibera in merito all'instaurazione e alla risoluzione dei rapporti di lavoro, sulla base

delle scelte e delle proposte effettuate dai Reggenti ai sensi del successivo art. 14;

f) delibera in merito alla promozione di azioni giudiziali, così come sulla resistenza in giudizio, ed assume ogni deliberazione in merito ad arbitrati o transazioni;

g) delibera sull'accettazione di contribuzioni, donazioni, legati, eredità nonché sull'acquisto e la vendita di immobili e sulla destinazione degli stessi e delle somme derivanti dalla loro alienazione;

h) formula le proposte da sottoporre al Consiglio di Indirizzo in relazione alle modifiche statutarie;

i) delibera in merito all'esercizio del diritto di prelazione spettante alla Fondazione in caso di alienazione di azioni del Genoa-Società;

l) emana normative di attuazione delle disposizioni del presente Statuto che si rivelino necessarie od opportune;

m) stabilisce la data di inizio e cessazione delle campagne di sottoscrizione e le modalità e regole della raccolta. 12.2 Il Consiglio di Reggenza può delegare ai Reggenti i compiti di cui alla precedente lettera d) e l'accettazione di contribuzioni, donazioni e legati non aventi ad oggetto beni immobili.

ART. 13 ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI REGGENZA

13.1 Il Consiglio di Reggenza è convocato per iscritto, anche a mezzo fax o con altri mezzi anche elettronici idonei a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento dell'avviso, da almeno uno dei Reggenti con almeno sette giorni di preavviso.

In caso di urgenza la convocazione può essere comunicata con un preavviso di almeno due giorni dalla data fissata per l'adunanza.

13.2 L'avviso di convocazione deve contenere il luogo, il giorno e l'ora della riunione e l'elenco delle materie all'ordine del giorno. La convocazione potrà altresì contenere l'indicazione di una seconda convocazione dell'adunanza.

13.3 Il Consiglio dovrà essere convocato ogniqualvolta ne faccia richiesta almeno uno dei suoi componenti.

13.4 Il Consiglio si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza dei tre quinti dei suoi membri; in seconda convocazione la riunione è valida con la presenza di almeno due consiglieri. I lavori del Consiglio sono regolati dal Presidente dell'adunanza, scelto a maggioranza tra i Consiglieri, al quale competono gli stessi poteri di direzione e coordinamento dell'adunanza che l'art. 9 del presente statuto attribuisce, per il Consiglio di Indirizzo, al Presidente del medesimo.

Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza assoluta dei presenti.

13.5 Alle riunioni del Consiglio di Reggenza devono essere invitati a partecipare i membri del Collegio dei Revisori dei Conti.

13.6 Il Consiglio di Reggenza si raduna presso la sede o anche altrove, purchè a Genova.

13.7 Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengano tutti i Consiglieri in carica e i membri del Collegio dei Revisori.

13.8 Le deliberazioni del Consiglio di Reggenza devono constare da verbale trascritto, in apposito Libro delle Adunanze del Consiglio di Reggenza, sottoscritto dal Presidente dell'adunanza e dal Segretario o da Notaio nei casi in cui la sua presenza sia richiesta dalla legge.

Art. 14 REGGENTI

14.1 I reggenti, in numero di due nominati ai sensi dell'art. 11 del presente statuto, coordinano l'attività del Consiglio di Reggenza e curano la corretta esecuzione delle decisioni da esso assunte.

14.2 Essi hanno, in via tra loro disgiunta, il potere di determinazione della volontà dell'Ente, per tutto quanto non è riservato dal presente Statuto al Consiglio di Indirizzo o al Consiglio di Reggenza e la rappresentanza legale della Fondazione nei confronti dei terzi ed in giudizio. Essi curano le relazioni esterne della Fondazione nei rapporti con enti pubblici e privati, istituzioni, imprese, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione per la realizzazione degli scopi istituzionali dell'Ente.

14.3 I Reggenti, in particolare, scelgono i collaboratori che prestino la loro attività gratuitamente, selezionano e propongono al Consiglio i dipendenti e i collaboratori remunerati, gestiscono, organizzano e dirigono il personale dipendente e i collaboratori determinandone i compiti, nonché tutti gli aspetti concernenti i rapporti di lavoro, fatte salve le competenze del Consiglio di Reggenza di cui all'art. 12.1 lett. e).

14.4 Tra il novantesimo e il sessantesimo giorno anteriore alla scadenza del mandato del Consiglio di Indirizzo, i Reggenti indicano le votazioni per la nomina dei membri di quest'ultimo di competenza degli Abbonati-Sottoscrittori e dei Sottoscrittori, pubblicando il relativo avviso sul sito internet della Fondazione e su almeno due quotidiani a diffusione regionale. I Reggenti invitano inoltre l'azionista o gli azionisti di controllo del Genoa-Società, nonché il Comune di Genova, la Provincia di Genova e la Regione Liguria a procedere alle nomine di loro rispettiva competenza, indicando il termine entro il quale essi potranno provvedervi.

14.5 I Reggenti nominano eventuali institori preposti all'esercizio delle attività commerciali che la Fondazione dovesse esercitare in funzione del perseguimento dei propri scopi.

Art. 15 COLLEGIO DEI REVISORI

15.1 La gestione contabile e patrimoniale della Fondazione sarà sottoposta al controllo interno di un Collegio di Revisori composto di tre membri nominati dal Consiglio di Indirizzo ai sensi dell'art. 8 lett. d) e scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili.

15.2 I membri restano in carica tre anni e sono rieleggibili. La carica è gratuita.

15.3 Il Collegio provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime il suo avviso mediante apposite relazioni sui bilanci. Le riunioni del Collegio sono verbalizzate in apposito registro.

15.4 I revisori dei conti possono assistere alle riunioni del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di Reggenza.

Art. 16 VOTO DI LISTA

In tutti i casi in cui il presente statuto prescrive l'adozione del voto di lista per l'elezione di componenti degli organi sociali il voto dovrà essere esercitato secondo le seguenti modalità.

La nomina avverrà sulla base di liste, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante numero progressivo pari al numero massimo dei componenti eleggibili.

Le liste possono essere presentate da almeno dieci Abbonati Sottoscrittori e da almeno dieci Sottoscrittori per la nomina di membri del Consiglio di Indirizzo, e da ciascun Consigliere di Indirizzo per la nomina di membri del Consiglio di Reggenza e per la designazione dei membri del Consiglio di Amministrazione del Genoa-Società se alla Fondazione compete la nomina di più di un membro. Le liste per la nomina dei membri del Consiglio di Indirizzo saranno rese pubbliche mediante deposito presso la sede della Fondazione almeno dieci giorni prima della data che verrà indetta dai Reggenti per la nomina dei membri del Consiglio di Indirizzo da parte degli Abbonati Sottoscrittori e dei Sottoscrittori.

E' possibile presentare e votare una sola lista. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non sono attribuiti ad alcuna lista.

Unitamente alle liste dovranno essere depositate, a cura dei proponenti, le accettazioni irrevocabili dell'incarico da parte dei candidati condizionate alle loro nomine, l'attestazione dell'insussistenza di cause di ineleggibilità e/o di decadenza. Nessuno può essere candidato in più di una lista. L'accettazione delle candidature in più di una lista è causa di ineleggibilità.

I voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi successivamente per uno, due, tre, quattro, cinque e così via, fino al numero dei consiglieri da eleggere da parte della categoria o dell'organo al quale compete la nomina. I quozienti ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine dalla stessa previsto e verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente.

Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati, con il limite, per la nomina dei membri del Consiglio di Indirizzo di competenza dei Sottoscrittori, dell'elezione di non più di quattro membri della lista che abbia ottenuto più voti. In caso di parità di quoziente per l'ultimo membro da eleggere, sarà preferito quello della lista che abbia ottenuto un maggior numero di voti e, a parità di voti, quello più anziano di età.

Art. 17 **VOTO ELETTRONICO**

In tutti i casi in cui il presente statuto prescrive l'adozione del voto elettronico per l'elezione di componenti degli organi il voto dovrà essere esercitato secondo le seguenti modalità.

A ciascun Abbonato Sottoscrittore e a ciascun Sottoscrittore verranno assegnati uno user name e una password per mezzo dei quali, accedendo a un'area riservata all'interno del sito internet della Fondazione, si potrà esercitare il voto. La Fondazione presso la propria sede metterà a disposizione di coloro che ne facciano richiesta i necessari strumenti e l'assistenza al fine di consentire l'esercizio del voto elettronico.

Art. 18 **SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

La Fondazione si scioglie nei casi previsti dalla legge o per decisione del Consiglio di Indirizzo, adottata con la maggioranza di cui all'art. 10.4. A seguito dello scioglimento, il Consiglio di Indirizzo provvede alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto a favore di altro soggetto operante con finalità coerenti o analoghe.

Art. 19

DISPOSIZIONE TRANSITORIA

Fino alla costituzione a norma del presente Statuto del primo Consiglio di Indirizzo e del primo Consiglio di Reggenza, la Fondazione sarà amministrata dai membri del costituendo Consiglio di Reggenza nominati dai Fondatori nell'atto costitutivo nelle persone dell'avv. prof. Sergio M. Carbone e dell'avv. prof. Andrea D'Angelo. Ad essi vengono conferiti tutti i poteri di amministrazione, rappresentanza e deliberazione previsti nel presente Statuto, compresi quelli di emanare norme attuative del medesimo, nonché quelle che si rendessero necessarie per l'ottenimento del riconoscimento e il conseguimento di agevolazioni. Essi rimarranno in carica, come Reggenti e membri del Consiglio di Reggenza di nomina degli Azionisti di Controllo del Genoa-Società, anche dopo la costituzione del primo Consiglio di Reggenza, fino al momento in cui scadrà il primo mandato dello stesso Consiglio. Successivamente potranno essere confermati.

La formazione del primo Consiglio di Indirizzo e del primo Consiglio di Reggenza avverrà dopo l'esaurimento della campagna abbonamenti del Genoa-Società relativa al campionato 2006/2007. Le prime elezioni per la nomina del Consiglio di Indirizzo verranno indette dai Reggenti entro il 15 ottobre 2006. Entro la stessa data i Reggenti inviteranno l'azionista o gli azionisti di controllo del Genoa-Società e il Comune di Genova, la Provincia di Genova e la Regione Liguria a procedere alle nomine dei membri del Consiglio di Indirizzo di loro rispettiva competenza, indicando il termine entro il quale essi potranno provvedervi.

Nelle prime elezioni, per la nomina dei membri di competenza degli Abbonati Sottoscrittori saranno ammessi ad esprimere il loro voto, in deroga al disposto di cui all'art. 4.3, tutti coloro che avranno provveduto al versamento facoltativo di cui all'art. 4.3 in occasione della sottoscrizione degli abbonamenti per il campionato 2006/2007.

Entro trenta giorni dalla sua costituzione il Consiglio di Indirizzo provvederà ad integrare il Consiglio di Reggenza con i tre membri di sua designazione.

Il Consiglio di Indirizzo e il Consiglio di Reggenza nominati ai sensi dei precedenti commi resteranno in carica fino al 31 dicembre 2009.

La data di cessazione della campagna di sottoscrizione in corso, promossa dal Comitato di Raccolta "Fondazione Genoa 1893", verrà stabilita dai Reggenti.

Art. 20

RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto valgono, in quanto applicabili, le vigenti disposizioni legislative.